

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2020, n. 1232

Delibera Consiglio dei Ministri del 31/01/2020. DPCM n. 9 Marzo 2020. O.P.G.R. n. 172 del 06/03/2020. Presa d'atto e ratifica Convenzione sottoscritta in data 27 luglio 2020 tra Ministero dell'interno – Prefetto di Bari e Presidente Regione Puglia, afferente misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale, dal Direttore Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

con D.G.R. n. 905 dell'11/06/2020 recante "Delibera Consiglio dei Ministri del 31/01/2020. DPCM n. 9 Marzo 2020. O.P.G.R. n. 172 del 06/03/2020. Approvazione schema di accordo Regione Puglia – Ministero dell'interno - Comando Legione Carabinieri Puglia – Comando Regionale Guardia di Finanza – Polizia di Stato. Misure di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19", è stato deliberato, tra l'altro, di approvare lo schema di convenzione, allegato alla stessa, che ne ha formato parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE:

in data 27/07/2020, è stata sottoscritta la suddetta Convenzione tra il Ministero dell'Interno – Prefetto di Bari e il Presidente della Regione Puglia, inerente "Azioni per il contenimento per la diffusione da contagio da virus Covid-19", con la quale, in particolare, è stato modificato l'articolo 4 del precedente schema di convenzione allegato alla suddetta DGR 905/2020, stabilendo le percentuali di ripartizione del ristoro degli oneri rimborsabili dalla Regione Puglia (40% delle somme assegnate in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato, 40% delle somme assegnate in favore del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri e 20% delle somme assegnate in favore del personale appartenente alla Guardia di Finanza), sino alla concorrenza delle risorse complessivamente assegnate ammontanti a complessivi euro 1 milione, nonché di prevedere il prolungamento agli esercizi successivi al 2020 delle attività considerate in convenzione, laddove lo stato emergenziale dovesse protrarsi oltre il 31 dicembre 2020;

RITENUTO:

per quanto innanzi richiamato, la necessità di procedere ad apposita presa d'atto e ratifica di detta Convenzione, così come sottoscritta in data 27/07/2020, come da allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 55 del 30/12/2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020- 2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)";

VISTA la L.R. n. 56 del 30/12/2019 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato regolamento UE.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non prevede variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), della l.r. n.7/1997.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k),

PROPONE ALLA GIUNTA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di prendere atto e ratificare l'allegata Convenzione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come sottoscritta in data 27/07/2020, tra il Ministero dell'Interno – Prefetto di Bari e il Presidente della Regione Puglia, inerente "Azioni per il contenimento per la diffusione da contagio da virus Covid-19", con la quale, in particolare, è stato modificato l'articolo 4 dello schema di Convenzione allegata alla DGR 905 dell'11/06/2020, stabilendo le percentuali di ripartizione del ristoro degli oneri rimborsabili dalla Regione Puglia (40% delle somme assegnate in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato, 40% delle somme assegnate in favore del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri e 20% delle somme assegnate in favore del personale appartenente alla Guardia di Finanza), sino alla concorrenza delle risorse complessivamente assegnate ammontanti a complessivi euro 1 milione, nonché di prevedere il prolungamento agli esercizi successivi al 2020 delle attività considerate in convenzione, laddove lo stato emergenziale dovesse protrarsi oltre il 31 dicembre 2020;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d'urgenza, disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94;
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario istruttore – titolare di PO
Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
(Dott. Domenico De Giosa)

I sottoscritti Segretario Generale della Presidenza e Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, non ravvisano la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G. n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.

Il Segretario generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento promozione della salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti
(Dott. Vito Montanaro)

Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di prendere atto e ratificare l'allegata Convenzione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come sottoscritta in data 27/07/2020, tra il Ministero dell'Interno – Prefetto di Bari e il Presidente della Regione Puglia, inerente "Azioni per il contenimento per la diffusione da contagio da virus Covid-19", con la quale, in particolare, è stato modificato l'articolo 4 dello schema di Convenzione allegata alla DGR 905 dell'11/06/2020, stabilendo le percentuali di ripartizione del ristoro degli oneri rimborsabili dalla Regione Puglia (40% delle somme assegnate in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato, 40% delle somme assegnate in favore del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri e 20% delle somme assegnate in favore del personale appartenente alla Guardia di Finanza), sino alla concorrenza delle risorse complessivamente assegnate ammontanti a complessivi euro 1 milione, nonché di prevedere il prolungamento agli esercizi successivi al 2020 delle attività considerate in convenzione, laddove lo stato emergenziale dovesse protrarsi oltre il 31 dicembre 2020;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per ragioni contingibili e d'urgenza, disponendo la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94;

- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



**CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
LA REGIONE "PUGLIA"**

**INERENTE
AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS
COVID-19**

Il Ministero dell'Interno nella persona del Prefetto di Bari quale Autorità delegata per il coordinamento in ambito regionale delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza

la Regione "Puglia" (in seguito denominata Regione), con sede a Bari, nella persona del Presidente

di seguito congiuntamente definiti "Parti";

PREMESSI E CONSIDERATI

- lo stato di emergenza nazionale sanitaria e di protezione civile in atto, relativo alla diffusione del contagio da virus Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- le specifiche competenze della Regione "Puglia" in materia di sanità pubblica e di protezione civile;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che definisce finalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e Trento e Bolzano e dagli Enti Locali;
- le funzioni di struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile riconosciute alle Forze Armate e alle Forze di Polizia;
- la capillarità sul territorio regionale dei presidi territoriali di Polizia di Stato, della Legione Carabinieri "Puglia", della Guardia di Finanza Puglia;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini;



- il decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazione con legge n. 35 del 22 maggio 2020 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Puglia adottate ai sensi dell'art. 3, c. 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 5, c. 4, del DPCM dell'8 marzo 2020, ove compatibili con le disposizioni dei successivi provvedimenti sopra richiamati e circolari esplicative;
- il Piano Operativo di emergenza COVID-19 della Regione Puglia, versione 1.1. del 02.03.2020;
- il decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge del 24 aprile 2020 n. 27, che stabilisce all'art. 17 bis che *"al fine di garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid - 19"*, il trattamento dei dati sanitari può essere effettuato *"con modalità semplificata ed anche oralmente"* nel rispetto, in ogni caso, delle misure a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati;
- il nulla osta alla stipula della presente convenzione espresso dal Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro con nota n. 0044316 del 14/07/2020.

CONVENGONO DI STABILIRE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)

La presente convenzione ha per oggetto l'adozione di linee d'azione comuni tra le Parti volte al contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19 nell'ambito del territorio pugliese, attraverso l'individuazione delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con l'agente patogeno al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, nonché il rispetto di tutte le più generali prescrizioni contenute nei provvedimenti richiamati nelle premesse, che costituiscono parte integrante della presente convenzione, e di quelli che da essi dovessero ulteriormente discendere.



ARTICOLO 2
(Modalità di esecuzione)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte in merito all'andamento delle attività effettuate.

ARTICOLO 3
(Impegni delle parti)

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano rispettivamente

per la Regione Puglia a:

- fornire i necessari punti di contatto telefonico e telematico del Sistema Sanitario Nazionale alle Questure ed ai Comandi interessati;
- fornire, in modalità telematica, idoneo materiale informativo e formativo in favore del personale chiamato alle attività di concorso alle strutture del Servizio sanitario di cui al primo alinea;
- fornire adeguato numero di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);

per le Questure e i Comandi Legione Carabinieri Puglia e Regionale Guardia di Finanza Puglia a:

- integrare gli sforzi delle articolazioni del Sistema sanitario della Regione "Puglia" volti al contenimento della diffusione del contagio confermando l'azione di controllo sul territorio pugliese e la segnalazione di eventuali casi sospetti alle autorità competenti, secondo le disposizioni emanate sullo specifico tema dall'Autorità di Governo.

Ai fini delle attività di cui ai precedenti alinea, le Parti si impegnano a:

- assicurare idoneo scambio di informazioni sulla piattaforma regionale dedicata GIAVA Covid-19, che costituisce il data base di gestione dei dati sanitari della Regione Puglia nel quale sono registrati tutti i casi di contagio secondo le definizioni previste dal Ministero della Salute distinguendoli in: *caso sospetto, caso probabile e caso confermato*;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati sanitari che, vietato in termini generali, diviene lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, qualora sia necessario per finalità di pubblico interesse ritenute prevalenti, come previsto dal paragrafo 2, lettere g), h), e i) dell'art. 9 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;



- al rispetto dei principi generali fissati nell'art. 5 del citato regolamento UE di – liceità, correttezza, trasparenza, esattezza e minimizzazione dei dati – e del
- principio di responsabilità o *accountability*, con l'esatta individuazione del titolare e del responsabile del trattamento.

ARTICOLO 4

(Rendicontazione e dotazione finanziaria)

La Regione Puglia si impegna a ristorare gli oneri del trattamento economico spettante al rispettivo personale militare, di polizia e di finanza coinvolto per le ore di lavoro espletate in attuazione della presente convenzione, a consuntivo sulla base di specchi riepilogativi che saranno trasmessi dal Servizio amministrativo delle Questure e dei predetti Comandi.

Il ristoro da parte della Regione Puglia degli oneri resi disponibili avverrà con le seguenti modalità:

- relativamente al personale della Polizia di Stato il ristoro degli oneri rimborsabili, fino alla concorrenza del 40% delle somme assegnate dalla Regione Puglia, riguarderanno il lavoro straordinario espletato dal personale in attuazione della presente convenzione;
- relativamente al personale dell'Arma dei Carabinieri il rimborso degli oneri, fino alla concorrenza del 40% delle somme assegnate dalla Regione Puglia, ove il Comando non opti per la permuta, dovrà avvenire, in entrata, con versamento delle somme a mezzo bonifico, direttamente sull'IBAN IT76V0100003245430010345800 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, corrispondente al cap. 3458 "Anticipazioni e saldi, dovuti da amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della Difesa. Vendita di beni e servizi resi da Amministrazioni Statali ed altre entrate collegate o da riassegnare ai competenti stati di previsione" dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Bilancio cgbilancio@carabinieri.it - crm38896@pec.carabinieri.it;
- relativamente al personale della Guardia di Finanza il ristoro degli oneri rimborsabili, fino alla concorrenza del 20% delle somme assegnate dalla Regione Puglia, ove il Comando non opti per la permuta in beni materiali, dovrà avvenire mediante effettuazione di test di screening sanitari nei confronti del suddetto personale

Le risorse complessivamente assegnate all'attuazione della presente Convenzione ammontano a complessivi € 1.000.000,00 a valere sulle risorse del bilancio della Regione Puglia dell'esercizio finanziario 2020. Sempre nei limiti di tale importo, laddove lo stato emergenziale si protragga oltre il 31 dicembre 2020, è possibile prolungare le attività negli esercizi successivi.



ARTICOLO 5
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a garantire il rispetto, da parte del personale preposto, della massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

ARTICOLO 6
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, il Ministero dell'Interno e la Regione Puglia – in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali – danno atto che lo scambio di dati oggetto della presente, inerente le attività strumentali volte al contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19 attraverso l'individuazione delle persone che potrebbero essere entrate in contatto con l'agente patogeno al fine della loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, risponde a principi di liceità e conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Stante la base giuridica di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, all'art. 3 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, al d.l. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in l. 22 maggio 2020, n. 35, nonché al d.l. 16 maggio 2020, n. 33, ed al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di protezione civile, si impegnano ad assicurare idoneo scambio di informazioni fra Pubbliche Amministrazioni con gli strumenti previsti nella presente convenzione (Piattaforma regionale dedicata GIAVA Covid-19), in conformità alle disposizioni in materia di amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005, alle linee guida ed alle regole tecniche previste per l'accesso, la gestione e la sicurezza dei dati.

La tipologia dei dati trattati dalle Parti ed oggetto di scambio riguarda: dati comuni e dati sanitari.

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali di rispettiva competenza, resi oggetto di scambio per condivisione all'interno della Piattaforma solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, ed assumeranno pertanto - in relazione all'utilizzo dei dati in questione nell'ambito della propria struttura organizzativa - la qualifica di Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'articolo 4, n. 7 del General Data Protection Regulation (GDPR), sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati, procedendo all'elaborazione di apposita Informativa Privacy ed all'implementazione del relativo Registro delle Attività di Trattamento ex art. 30 GDPR.



ARTICOLO 7
(Modifiche alla Convenzione)

Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla presente Convenzione, nonché integrazioni alle attività di cui all'art. 3, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ARTICOLO 8
(Legge applicabile e Foro competente)

La presente Convenzione è regolata dalla legge dello Stato italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalla presente Convenzione, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi codici etici e regolamenti interni.

Le Parti concordano di definire secondo i principi della leale collaborazione tra istituzioni qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, ove non risolta in via transitoria, le Parti Individuano di comune accordo come competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 9
(Durata e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della stessa ed ha validità per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale legato all'epidemia da virus Covid-19, ovvero alla cessazione delle esigenze di supporto da parte della Regione, da comunicare tempestivamente per iscritto, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla medesima data di sottoscrizione.

Le Parti si riservano il diritto di recesso per sopravvenute ulteriori e prioritarie esigenze dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Le Parti rinunciano espressamente a ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della Convenzione, fatto salvo il diritto al risolto delle prestazioni già eseguite.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "AB".

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.



ARTICOLO 10
(Firma digitale)

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della l. n. 241/1990.

ARTICOLO 11
(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione sono inviate ai seguenti indirizzi:
- per il MINISTERO DELL'INTERNO: (Prefettura di Bari: gab.prefba@pec.interno.it)
(Questura di Bari: gab.quest.ba@pecps.poliziadistato.it);
- per la REGIONE: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;
- per il COMANDO REGIONALE CARABINIERI: tba38789@pec.carabinieri.it (Uff. OAIO);
- per il COMANDO REGIONALE PUGLIA - GUARDIA DI FINANZA: BA0210000p@pec.gdf.it

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per il Ministero dell'Interno
IL PREFETTO di BARI
Antonia Bellomo

Per la Regione Puglia
IL PRESIDENTE
Michele Emiliano

27/07/2020, Bari